

N. 35/2023 UAWO.
Giud. CCII

N. 47/2023 P.O.

N. 48/2023 SENT.

N. 48/2023 REP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati

Dott. Paola Di Francesco Presidente

Dott. Sofia Gancitano Giudice relatore

Dott. Benedetta Barbera Giudice

nel procedimento unitario n. r.g. 47/2023-1 promosso da:

- **Bertini Francesca**, nata il 30.09.1992 a Soave (VR), residente in Cologna Veneta (VR), Via Strà n. 126 (c.f.: BRTFNC92P70I775H);

- **D'Ambrosio Maurizio**, nato il 07.08.1964 a Francavilla Fontana (BR), residente in Caselle di Pressana (VR), Via Braggio n. 61 (c.f.: DMBMRZ64M07D761O);

- **Pertile Giuliano**, nato il 27.10.1962 a Cologna Veneta (VR), residente in Roveredo di Guà (VR), Via Don Antonio Pausco n. 5 (c.f.: PRTGLN62R27C890C);

- **Villan Carlo**, nato il 02.07.1961 a Montagnana (PD), residente in Roveredo di Guà (VR), Via Cicogna n. 8 (c.f.: VLLCRL61L02F394X);

a cui è stato riunito il ricorso depositato da:

- **Lunardon Michela**, nata il 29.09.1979 a Este (PD), residente in Merlara (PD), Via Aguzzan n. 1425 (c.f.: LNRMHL79P69D442M);

- **Veronese Chiara**, nata il 12.08.1964 a Montagnana (PD), residente in Borgo Veneto (PD), Via Marconi n. 49 (c.f.: VRNCHR64M52F394E);

tutti elettivamente domiciliati in Verona, via dei Montecchi 9, presso lo studio degli avv.ti Rossana Bembo (C.F. BMBRSN73C45F861W), Roberto Tosetto (C.F. TSTRRT72C14E349E) e Giovanni Pettoello (c.f. PTTGNN74E27L781E), da cui sono rappresentati,



nei confronti di

PROSCIUTTIFICIO BOSELLI S.R.L. (C.F: 07059460639), in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale in Montagnana (PD), Via Mure Nord n. 151 unità locale a Roveredo di Guà (VR), via Cicogna 5/6,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di PROSCIUTTIFICIO BOSELLI S.R.L.;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII;

sentiti i ricorrenti alle udienze del 26.07.2023, 14.09.2023 e 23.11.2023;

rilevato che la parte resistente non si è costituita in giudizio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che Prosciuttificio Boselli s.r.l. ha sede legale in Montagnana (PD), Via Mure Nord n. 151;

considerato che la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex artt.* 1, 2 e 121 CCII;

accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta dalla società debitrice (lavorazione, stagionatura e conservazione di salumi e insaccati);

rilevato che i creditori istanti vantano un credito complessivo di euro 103.379,04 comprovato dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona in data 14/04/2023 n. 282/2023 per i ricorrenti Pertini, D'Ambrosio, Pertile e Villan e dai conteggi del TFR per i ricorrenti Lunardon e Veronese;

osservato che dall'istruttoria è emerso che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati da Prosciuttificio Boselli s.r.l. risulta superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;

rilevato che la debitrice, non costituita in giudizio, non ha eccepito la sussistenza del requisito *ex art.* 2, lett. d) del D. Lgs. n. 14/2019, e che comunque, dagli ultimi bilanci depositati (anni 2019, 2020 e 2021), emerge il superamento delle soglie ivi previste



(per l'anno 2021: attivo pari ad euro 3.450.003,00, debiti pari ad euro 2.447.607,00 e ricavi pari ad euro 806.639,00);

rilevato, quanto al requisito oggettivo della sussistenza dello stato di insolvenza, che la nozione di insolvenza di cui all'art. 2 lett. b) CCII è stata mutuata dall'art. 5 l.fall.; rilevato che, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, è necessaria la sussistenza del presupposto oggettivo dello stato di insolvenza che va desunto *“non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività”* (Cass. Sez. 1, 3 marzo 2022, n. 7087); ritenuto che Prosciuttificio Boselli s.r.l. versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dai fatti di seguito indicati:

- i. la rilevante esposizione debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate (di cui euro 25.000,00 circa già accertati ed euro 65.000,00 circa in fase di accertamento);
- ii. il mancato pagamento dei lavoratori dipendenti, che nel corso del procedimento hanno chiesto alcuni rinvii delle udienze per trattative, nonché le dimissioni di alcuni di essi (cfr. doc. 5 del secondo ricorso);
- ii. nel verbale negativo di pignoramento del 07.06.2023 l'Ufficiale giudiziario ha dato atto che *“non si riscontra alcun segno di attività al momento dell'accesso. Assunte informazioni, la società non opererebbe più da diversi mesi”*, pur risultando allo stato attiva;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, attesa l'irreversibilità del dissesto della debitrice; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;

dichiara



l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti **PROSCIUTTIFICIO BOSELLI S.R.L.** (C.F: 07059460639), con sede legale in Montagnana (PD), Via Mure Nord n. 151;

nomina

la dott.ssa **Sofia Gancitano** Giudice Delegato per la procedura

nomina

Curatore il dott. **Andrea Andriotto**, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art.* 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali,



le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

stabilisce

il giorno **27.03.2024 ad ore 12:30**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone



la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle
imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.

Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 27.11.2023

Il Giudice estensore

Sofia Gancitano

Il Presidente

Paola Di Francesco

